



prestito BancoPosta

Condizioni Generali

Posteitaliane



CONDIZIONI GENERALI DEL PRESTITO BANCOPOSTA

Il “Prestito BancoPosta” è un finanziamento personale cui può accedere, in via esclusiva, la clientela di Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste”). Il Prestito BancoPosta è concesso a proprio insindacabile giudizio da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 01340740156, iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all’albo dei gruppi bancari (di seguito la “Banca”), a quel soggetto che sia persona fisica intestataria di un conto corrente postale (di seguito il “Conto BancoPosta”) sul quale sia domiciliato l’accredito mensile dello stipendio e abbia inoltrato l’apposito relativo modulo di richiesta alla Banca per il tramite di Poste (di seguito il “Cliente”). La richiesta del Prestito BancoPosta dà vita al relativo contratto di finanziamento (di seguito il “Contratto”) una volta che il Cliente abbia ricevuto la comunicazione di accettazione da parte della Banca e l’accredito, nel proprio Conto BancoPosta (i cui estremi sono riportati sul modulo di richiesta), della somma erogata dalla Banca stessa, quale indicata nel modulo di richiesta. Il Contratto è regolato, oltre che dalle norme di cui in appresso, anche dalle condizioni economiche pro-tempore vigenti riportate sul modulo di richiesta e sul Documento di Sintesi, una cui copia è consegnata al Cliente unitamente alle presenti Condizioni generali del Prestito BancoPosta, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Ove il Cliente sia coniugato, la richiesta del Prestito BancoPosta è da ritenersi avanzata al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

1. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso.

Il contratto relativo al Prestito BancoPosta (Contratto) si intende concluso con l’accettazione, da parte della Banca, della Richiesta avanzata dal Cliente. La Banca provvederà entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari a erogare la somma richiesta. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili, il cui numero e importo (comprensivo di capitale e interessi) e la cui scadenza sono indicati sul modulo di richiesta. A seconda del fatto che la durata del finanziamento sia inferiore o meno ai 18 mesi, la prima rata sarà maggiorata dell’importo relativo all’imposta di bollo, attualmente pari a Euro 14,62, ai sensi dell’art. 2, parte I, tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche e/o integrazioni, oppure dell’importo relativo all’imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento, ai sensi del D.P.R. 601/1973. Le singole rate di rimborso (per il pagamento delle quali la Banca non invia al Cliente alcun avviso di scadenza), così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del Contratto, devono essere corrisposti alla Banca mediante addebito automatico nel Conto BancoPosta del Cliente e corrispondente accredito a favore della Banca, per il che il Cliente deve sottoscrivere l’apposita autorizzazione irrevocabile a Poste sul modulo di richiesta.

Il Cliente si impegna a mantenere acceso il predetto Conto BancoPosta (e l’accredito dello stipendio su detto Conto BancoPosta) ed a precostituire sullo stesso la provvista necessaria per l’esecuzione degli addebiti fino all’estinzione del debito residuo. Qualora il Cliente intenda trasferire l’addebito delle rate su un altro Conto BancoPosta, deve inoltrarne apposita richiesta presso l’Ufficio Postale abilitato al servizio Prestito BancoPosta, fermo restando che il conto subentrante risulti sempre intestato, o cointestato, al Cliente stesso.

Poste esegue l’addebito delle singole rate in data di scaden-

za, così come indicata dalla Banca e senza invio di alcuna contabile al cliente, mediante elaborazione informatica effettuata in orario antecedente l’apertura degli sportelli postali.

Gli addebiti potranno avvenire soltanto se il conto sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l’addebito stesso, ferma la responsabilità del Cliente nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento e ferma l’estraneità di essa Poste al rapporto tra Cliente e Banca, e trovando applicazione con riferimento a detti addebiti – per quanto qui non diversamente disciplinato – tutte le altre norme previste al riguardo nell’ambito della disciplina del Conto BancoPosta.

2. Modifiche di condizioni e norme – Comunicazioni.

Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN quale indicato nella sezione Condizioni economiche per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del Contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche. Nel caso di variazioni per il Cliente, la Banca invierà una comunicazione scritta all’interessato presso l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di giorni 30. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità, mantenendo in sede di chiusura del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca da effettuarsi a mezzo raccomandata. Il Cliente riceve, allo stesso indirizzo cui Poste Italiane invia la corrispondenza relativa al rapporto di conto corrente postale e ai servizi ad esso inerenti, le seguenti comunicazioni: lettera di accoglimento o di rifiuto del prestito, lettera periodica di rendicontazione, lettera di comunicazione modifiche di condizioni e norme e ogni altra eventuale comunicazione dovuta.

3. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione.

È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456 c.c., il Contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico finanziaria resa al momento della sottoscrizione del modulo di richiesta; mancata comunicazione del Cliente alla Banca di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza, diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti; chiusura, per qualsiasi motivo, del Conto BancoPosta; venir meno, per qualsivoglia ragione, della domiciliazione dell’accredito mensile dello stipendio del Cliente sul Conto BancoPosta. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente deve provvedere all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti.

4. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute.

In caso di ritardo nella corresponsione delle rate di cui all’art. 1,

la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più rispetto al tasso ufficiale di riferimento. Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o di recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente, le spese sostenute per tali interventi.

5. Garante.

Con la sottoscrizione del modulo di richiesta, il garante si costituisce fideiussore del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto, sino ad un importo massimo onnicomprensivo pari alla sommatoria dei seguenti fattori: 1) l'importo relativo al "Totale finanziamento" (indicato sul modulo di richiesta); 2) l'importo pari al 20% dell'importo di cui al precedente numero 1). Il fideiussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.

6. Obbligazioni ed oneri fiscali.

Il Cliente si obbliga a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avvenute comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente.

7. Estinzione anticipata.

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso a titolo di penale pari all'uno per cento dello stesso capitale residuo. Se l'estinzione del Prestito viene richiesta nei sei mesi antecedenti la naturale scadenza ovvero contestualmente alla richiesta di un nuovo Prestito BancoPosta, il Cliente non deve corrispondere alcun compenso o commissione per l'estinzione anticipata. A tal fine il Cliente deve inoltrare apposita richiesta presso l'Ufficio Postale abilitato al servizio Prestito BancoPosta.

8. Indirizzo della Banca.

Per ogni informazione, comunicazione o segnalazione relative al presente Contratto, il Cliente può rivolgersi a: Deutsche Bank S.p.A., Centro Processing BancoPosta, Via S. Brigida, 10 - 80132 Napoli; fax: 081 5414526.

9. Legge applicabile e foro competente.

Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

10. Deposito delle Condizioni generali del Prestito BancoPosta.

Le presenti Condizioni generali del Prestito BancoPosta vengono depositate anche presso lo Studio del notaio Dott. Giuliano Salvini con sede in Milano, Via Borgogna, 5.

Eventuali successive modifiche e/o aggiornamenti delle Condizioni medesime saranno altresì depositate presso il predetto studio notarile, ovvero presso un altro notaio designato dalla Banca, fermo restando che quest'ultima, nella comunicazione di cui all'art. 2, fornirà al Cliente gli estremi del relativo atto di deposito.

INFORMATIVA SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI

Informativa sull'uso dei dati personali - art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini del rispetto della normativa in materia dei dati personali (D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali), Poste Italiane S.p.A. (di seguito Poste), con sede legale in Roma, Viale Europa, 190, Titolare del trattamento relativo al Prestito BancoPosta,

informa

che i dati personali del richiedente il prestito e dell'eventuale garante (di seguito l'Interessato) sono necessari al Titolare per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'Interessato relativo al Prestito BancoPosta e relativo al rapporto assicurativo, qualora richiesto (ad es. raccolta e trasmissione a Deutsche Bank delle richieste di finanziamento, nonché gestione delle procedure di accredito ed addebito in conto);

b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (ad es. legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, ISVAP etc.);

c) finalità funzionali all'attività di Poste e delle società del Gruppo. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Titolare ed indagini di mercato, promozione e vendita di prodotti o servizi del Gruppo Poste Italiane o di terzi, eseguite direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate, mediante l'analisi delle sue preferenze, attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, etc. (art. 130 D. Lgs. 196/03).

In merito al trattamento per finalità promozionali l'Interessato sottoscrittore del prestito ha già espresso il suo consenso in occasione dell'apertura del conto corrente BancoPosta o della successiva sottoscrizione di altri prodotti finanziari offerti da BancoPosta.

d) I dati dell'Interessato potranno altresì essere trattati a scopi statistici, anche in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni, riportante le norme sul Sistema Statistico Nazionale.

I dati personali dell'Interessato sono trattati, con idonee procedure manuali o strumenti, anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura di Poste addetto all'accettazione di sportello ed al settore BancoPosta, presso le sedi centrali e distaccate, nei limiti dell'esecuzione delle operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento del contratto di Prestito BancoPosta. Tali soggetti sono stati nominati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di idonee misure di sicurezza.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce all'Interessato comunque il diritto di chiedere al Titolare o al Responsabile del trattamento conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'Interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei suoi dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali.

Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Operazioni-Business Unit BancoPosta di Poste Italiane S.p.A., ubicata

presso la sede legale della società stessa, in persona del Direttore pro-tempore, al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 N. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) fornita da Deutsche Bank S.p.A.

I dati personali del soggetto che richiede il Prestito BancoPosta e, se esistente, del soggetto che si costituisce garante in favore di Deutsche Bank S.p.A. (di seguito "Banca") per il puntuale rimborso del Prestito BancoPosta (di seguito sia il richiedente che il garante verranno indicati col termine "Interessato") sono raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all'Interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti all'Interessato e non è dovuta nei casi previsti dalla legge. Può accadere inoltre che, in relazione alla valutazione della richiesta dell'Interessato ed alla gestione del rapporto con il medesimo, la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili" (cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale), per il cui trattamento la legge richiede il consenso scritto dell'Interessato. Il conferimento dei dati personali da parte dell'Interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la stessa li può comunicare sono necessari per la valutazione della richiesta dell'Interessato e per la gestione del rapporto con il medesimo eventualmente instaurato. Quindi, il mancato conferimento dei dati e del consenso dell'Interessato al loro trattamento (inclusa la comunicazione) comporterà l'impossibilità per la Banca di dar corso alla richiesta dell'Interessato. Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano - Cap. Soc. Euro 310.659.856,26, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari. La Banca è una società controllata dalla Deutsche Bank AG (di seguito "DB AG"), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest'ultima (di seguito "gruppo DB AG"). Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Interessato è il preposto alla Macro-Divisione PCAM della stessa Deutsche Bank S.p.A., domiciliato presso quest'ultima al seguente indirizzo: Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano. I dati personali dell'Interessato sono trattati nell'ambito della normale attività di erogazione del credito nelle sue diverse forme e per le seguenti finalità:

- a. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato (e.g. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'Interessato, etc.);
- b. finalità connesse agli obblighi imposti da leggi e da regolamenti (italiani ed esteri), dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità (italiane ed estere) a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (e.g. Centrale Rischi, legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, etc.).

In relazione alle finalità sopraindicate, i dati personali dell'Interessato possono essere trattati - nel rispetto della legge e degli

obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Banca - mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dell'Interessato (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). I dati personali dell'Interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, sono detenuti in Italia ed all'estero. In relazione alla valutazione della richiesta dell'Interessato ed alla gestione del rapporto con il medesimo eventualmente instaurato, la Banca può comunicare i dati dell'Interessato alle seguenti categorie di soggetti (italiani ed esteri):

- soggetti che si occupano della gestione amministrativo-contabile del rapporto con l'Interessato (e.g. soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione, la registrazione, ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dall'Interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all'Interessato; soggetti che svolgono servizi di registrazione dati tramite scansione, fotocoproduzione ed archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'Interessato; soggetti che prestano attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei rapporti intrattenuti dall'Interessato; soggetti che prestano servizi informatici);
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento (e.g. soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento; Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma; le società che offrono le coperture assicurative cui l'Interessato abbia aderito in sede di richiesta del Prestito BancoPosta);
- soggetti che intervengono nella valutazione della solvibilità dell'Interessato;
- enti che rilevano rischi finanziari, al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. "centrali rischi private"), cui possono avere accesso i loro aderenti (altre banche ed enti finanziari) in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltrate, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
- CRIF - Centrale Rischi Finanziaria S.p.A., Via Fantin 1/3, 40131 Bologna (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamenti indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano (la quale raccoglie informazioni solo su rapporti di finanziamenti morosi o a sofferenza);
- Experian Information Services S.p.A., Via C. Pesenti 121, 00158 Roma (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamenti indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti ed esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
- società di factoring, ovvero ad altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione crediti;
- autorità amministrative e giudiziarie (italiane ed estere);
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- DB AG e società italiane ed estere del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell'Interessato a tali sog-

getti è dovuta al fatto che la Banca è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG).

I predetti soggetti potranno trattare i dati dell'Interessato, a seconda dei casi, in qualità di incaricati o responsabili del trattamento di cui è titolare la Banca, ovvero in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Presso tutte le succursali della Banca sono disponibili:

- (a) un elenco dei soggetti che possono trattare i dati personali dell'Interessato in qualità di responsabili del trattamento di cui è titolare la Banca (tale elenco è pubblicato anche sul sito internet "www.deutsche-bank.it");
- (b) un elenco dei soggetti che possono trattare i dati personali dell'Interessato in qualità di titolari di un autonomo trattamento.

L'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'Interessato i seguenti diritti:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (b) l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA

(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie).

Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità,

potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

DEUTSCHE BANK S.p.A.
Piazza del Calendario, 3 - 20126 MILANO MI
e-mail: protezione.dati@db.com

e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A.,
Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctconline.it / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Fantin 1/3, 40131 Bologna, fax: 051 6458940, tel. 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/...).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma - fax 199.101.850, tel. 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano, tel. 02 60841, fax 02 60843920, sito internet: www.sia.it / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo positivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, inter-

mediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano.

Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private&Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

<p>richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa</p>
<p>morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p>ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p>eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)</p>
<p>rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)</p>

PACCHETTO ASSICURATIVO PRESTITO BANCOPOSTA

EURIZONVITA - NOTA INFORMATIVA

(In relazione alla polizza collettiva Prestito BancoPosta derivante da apposita convenzione stipulata da Poste Italiane S.p.A. distributrice di Prestito BancoPosta con EurizonVita S.p.A.)

I. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

EurizonVita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. e appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale e direzione generale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - tel. 011.092.1 - fax 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in via U. Hoepli, 10 - 20121 Milano - Italia - tel. 02.3051.1 - fax 02.3051.2950 e in via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia - tel. 06.3571.1 - fax 06.3571.4509 sito internet: www.eurizonvita.it - indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@eurizonvita.it.

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004. La Società di revisione dell'Impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in G. D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma - Italia.

II. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

Al contratto stipulato si applica la legge italiana.

Lingua utilizzabile

Il contratto è redatto in lingua italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a EurizonVita S.p.A. - Relazioni Clienti, via E.Q.Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@eurizonvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Controllo e disciplina dell'Assicurazione Vita

L'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione e sul regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Compagnia per soddisfare, in qualsiasi momento, gli obblighi contratti nei confronti degli aventi diritto (Assicurati o Beneficiari).

Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative alla Compagnia

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto all'Assicurato e al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto I.

Informazioni generali relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto all'Assicurato e al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto anche qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione a esso applicabile.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

III. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL PACCHETTO ASSICURATIVO PRESTITO BANCOPOSTA

Definizione delle Garanzie

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'Assicurato su taluni aspetti fondamentali delle garanzie (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) perché lo stesso possa sottoscrivere la dichiarazione di adesione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

È possibile sottoscrivere le presenti garanzie solo qualora sia stato scelto di aderire a Prestito BancoPosta. Alle garanzie si accede compilando e sottoscrivendo l'apposita sezione "Dichiarazione di adesione" contenuta nel Modulo di richiesta di Prestito BancoPosta; è fondamentale che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare possibili contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto alla prestazione.

La durata della copertura è pari alla durata originaria del contratto di finanziamento, salvo nei casi di:

- decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto di finanziamento;
- accertamento a cura di un medico legale dell'effettiva sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- accertamento a cura di un medico legale dell'effettiva sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'indennizzo previsto per la copertura Malattia Grave dell'Assicurato.

Sono assicurabili le persone fisiche che hanno richiesto e ottenuto Prestito BancoPosta che sono di età anagrafica compresa fra i 18 anni compiuti e i 68 anni non compiuti; la copertura resta valida fino al mese di compimento del 72° anno di età. Il premio unico, indicato nel Modulo di richiesta di Prestito BancoPosta, è calcolato in percentuale dell'importo nominale di Prestito BancoPosta ed è corrisposto in via anticipata mediante trattenuta sull'importo finanziato.

Valori di riscatto, riduzioni e prestiti non sono previsti dalla polizza. Il sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso dalla polizza entro 30 giorni dalla decorrenza, dandone comunicazione con raccomandata A.R. indirizzata al seguente indirizzo:

Poste Italiane S.p.A.
c/o Cardif Gestione Linea Persone
Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano

Il premio, al netto dell'imposta, sarà restituito al sottoscrittore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. In virtù del recesso dal contratto, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Aspetti fiscali e legali

1. Imposta sul premio - La parte di premio relativa alle coperture prestate da EurizonTutela S.p.A. è soggetta a un'imposta che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, è pari al 2,50%.
2. Detrazione fiscale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5,00% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 15 comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente a una detrazione dall'Imposta sul Reddito (IRPEF) dichiarato dall'Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa è facoltà dell'Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19,00% del premio versato per l'assicurazione calcolato su un massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dall'Assicurato.

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

3. Tassazione delle somme assicurate - Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86).
4. Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dall'Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Le Condizioni di Assicurazione contengono tutte le norme che regolano il presente contratto di assicurazione per il caso morte nonché il contratto di assicurazione per le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego, Malattia Grave prestate da EurizonTutela S.p.A.

Esse sono articolate nelle seguenti parti:

- una prima parte di Definizioni/Glossario che serve a meglio comprendere il contenuto delle assicurazioni;
- una seconda parte con le Condizioni di Assicurazione di cui si richiama l'attenzione sugli articoli seguenti:
 - art. 1 "Persone assicurabili", che stabilisce quali sono i requisiti per fruire delle assicurazioni;
 - art. 6 "Esclusioni", che stabilisce i casi in cui l'assicurazione prestata non è operante;
 - art. 9 "Gestione dei sinistri", che stabilisce i termini di denuncia di un sinistro.

IV. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER LA SPECIFICA GARANZIA

Il Numero Verde 800-021678 è sempre a Sua disposizione dal lunedì al venerdì.

In ogni caso occorre comunicare il sinistro per iscritto alla Società delegata dalla Compagnia alla gestione dei sinistri con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Italiane S.p.A.
c/o Cardif Gestione Linea Persone
Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano

Gli aventi causa dell'Assicurato dovranno fornire i seguenti documenti:

- certificato di morte;
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte;

in caso di decesso a seguito di ricovero:

- copia della cartella clinica;

in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale:

- copia del verbale reso dalle autorità intervenute;

se è stata effettuata l'autopsia:

- copia del reperto autoptico

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere:

- ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro;
- copia del contratto di finanziamento.

L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e il datore di lavoro nonché consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'Assicuratore, il cui costo sarà a totale carico della Compagnia.



EURIZONTUTELA - NOTA INFORMATIVA

(In relazione alle coperture prestate da EurizonTutela e ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 e delle disposizioni ISVAP)

I. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Cairoli 1,10123 - Torino, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell'8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A.

II. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

Alle polizze si applica la legge italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a EurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, posta elettronica: relazionicienti@eurizontutela.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dalle polizze si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Dichiarazioni del Contraente - Assicurato

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato sulle informazioni necessarie al perfezionamento della polizza possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione della polizza ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

III. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE COPERTURE FORNITE DA EURIZONTUTELA S.p.a. FACENTE PARTE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO ABBINATO AL "PRESTITO BANCOPOSTA"

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione dell'Aderente/Assicurato su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) perché lo stesso possa sottoscrivere la Dichiarazione di Adesione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo della Polizza "Prestito BancoPosta" contenuto nel seguito del presente documento.

Alla Copertura si accede compilando e sottoscrivendo il modulo di Dichiarazione di Adesione: è fondamentale che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare possibili contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto all'indennizzo.

La durata della Copertura è pari alla durata originaria del Contratto di finanziamento, ancorché il finanziamento venga estinto anticipatamente.

L'assicurazione è stipulabile da persone fisiche, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti e resta valida fino al compimento del 72.mo anno di età.

Il premio è unico, è indicato nel modulo di richiesta del Prestito BancoPosta, è calcolato in percentuale dell'importo nominale del Prestito BancoPosta ed è corrisposto in via anticipata mediante trattenuta sull'importo finanziato.

Diritto di recesso.

L'Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa di cui al

Pacchetto Assicurativo entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Poste Italiane S.p.A. presso Cardif Gestione Linea Persone - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso in tal modo esercitato determina la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione al cliente del premio versato al netto delle imposte di legge.

Le diverse prestazioni possono prevedere dei periodi di carenze come dettagliato nell'art. 5. In particolare per la garanzia Mgrv ("Malattia grave"; per il significato delle sigle si rimanda alle definizioni) è soggetta a un periodo di Carenza pari a 60 giorni; la garanzia ITT (Inabilità Temporanea Totale) è soggetta a un periodo di Carenza pari a 60 giorni per i Sinistri conseguenti a Malattia; la garanzia PDL (Perdita del posto di lavoro) è soggetta a un periodo di Carenza pari a 60 giorni.

Aspetti legali e fiscali.

1. Detrazione fiscale - I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 13 bis comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall'Aderente/Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente nota è facoltà dell'Aderente/Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino ad euro 1.291,14, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dall'Aderente/Assicurato.

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

2. Tassazione delle somme assicurate - Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso o dell'Invalidità Totale Permanente dell'Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare del premio pagato.



DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Assicurato: la persona fisica che, avendo stipulato il Prestito BancoPosta, ha i requisiti di assicurabilità di cui al punto 1, ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione e ha pagato il premio.

Assicuratore/Società: a seconda delle garanzie assicurative prestate:

- per la garanzia Decesso: EurizonVita S.p.A. (sede legale e direzione generale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia; uffici amministrativi: Via Hoepli, 10 - 20121 Milano - Italia e Via E. Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma - Italia)
- per le altre garanzie: EurizonTutela (sede legale: Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia)

Beneficiari: i soggetti designati dall'Assicurato nella Dichiarazione di Adesione e a favore dei quali la Società che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale la copertura assicurativa non è operante.

Contraente: Poste Italiane S.p.A (Viale Europa, 190 - 00144 Roma).

Copertura assicurativa: la garanzia assicurativa prestata agli Assicurati dalle Società in forza della quale le Società stesse sono obbligate al pagamento degli indennizzi previsti in polizza in relazione al verificarsi degli eventi Decesso, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Malattia Grave, Perdita d'Impiego.

Data di Decorrenza: le ore 24 della data di erogazione del finanziamento che coincide con l'inizio dell'assicurazione.

Decesso: la morte dell'Assicurato avvenuta per qualsiasi causa, fatta eccezione per le esclusioni di cui ai successivi articoli.

Dichiarazione di Adesione: la dichiarazione, sottoscritta sul Modulo di Richiesta del Prestito BancoPosta dalla persona che aderisce all'assicurazione stipulata dal Contraente, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle coperture assicurative.

Ente che eroga il Prestito BancoPosta: la Banca, quale indicata nelle premesse del Contratto.

Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: l'Assicurato è in Inabilità Temporanea e Totale se, a seguito di Infortunio o Malattia, è nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere per una durata maggiore di 60 giorni consecutivi, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente un'attività lavorativa regolare.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: la somma liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L'Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia viene riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità permanente dell'Assicurato sia pari o superiore al 60% secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza il Decesso o una Invalidità Totale Permanente o una Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.

Sono considerati infortuni anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da involontario assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; nonché gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza.

Lavoratore Autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedesi definizione di Lavoratore Dipendente) e che compori denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti "collaboratori coordinati e continuativi".

Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento).

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattie Gravi: sono considerate tali le seguenti patologie:

- ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico permanente.
- cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall'invasione dei tessuti. Questo comprende la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclude il cancro non invasivo in situ, i tumori in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melanoma maligno.
- attacco cardiaco: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue nella regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento degli enzimi cardiaci.
- patologia coronarica che richiede intervento chirurgico: inter-

vento chirurgico per correggere il restringimento (stenosi) o l'occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di un'ostruzione mediante tecniche laser.

- insufficienza renale: malattia renale terminale, dovuta a qualsiasi causa o cause, con l'assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
- trapianto di organi principali: l'effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.

Non Lavoratore: la persona che al momento del sinistro non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente.

Pacchetto Assicurativo: l'insieme delle Coperture di cui alle polizze collettive n. 610.000.000 di EurizonVita S.p.A. (per la garanzia Decesso) e n. 0013 di EurizonTutela (per le garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Malattia Grave, Perdita d'Impiego); il testo integrale delle polizze, messo a disposizione della clientela di Poste Italiane S.p.A. presso gli Uffici Postali abilitati alla vendita del Prestito BancoPosta.

Parti: Contraente, Assicurato, Assicuratore.

Perdita d'Impiego/Disoccupazione: lo stato dell'Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente, qualora egli, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
- e sia iscritto negli appositi Elenchi Anagrafici in Italia, o percepisca un'indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

Il rischio assicurato è il licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" o "messa in Mobilità" o "messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria".

Premio: importo che viene versato da ciascun Assicurato alle Compagnie in relazione alle coperture prestate con le presenti polizze.

Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZE COLLETTIVE PRESTITO BANCOPOSTA

derivanti da apposite convenzioni stipulate da Poste Italiane S.p.A. distributrice di Prestito BancoPosta con EurizonVita S.p.A. ed EurizonTutela S.p.A.

Ove il Cliente abbia scelto di aderire al Pacchetto Assicurativo nascente dall'insieme inscindibile delle polizze sottoscritte da Poste Italiane S.p.A., a seconda dei rischi coperti, rispettivamente con EurizonVita S.p.A. e con EurizonTutela S.p.A., il Contratto è regolato dalle seguenti ulteriori pattuizioni.

1. PERSONE ASSICURABILI

Sono assicurabili le persone fisiche, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, in buono stato di salute ovvero non affette da patologie che necessitano di trattamento medico continuato e non soggette (nel caso di Lavoratore Dipendente) ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che - in qualità di richiedenti - abbiano ottenuto il Prestito BancoPosta ed abbiano espressamente aderito al Pacchetto Assicurativo sottoscrivendo la relativa Dichiarazione di Adesione e accettando di corrispondere il premio dovuto nei termini ivi indicati e, in particolare, che all'atto della sottoscrizione di tale dichiarazione, dichiarano di essere in buono stato di salute cioè di non essere affette da patologie che necessitano di trattamento medico continuato.

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alle Compagnie e riportate nella suddetta "Dichiarazione di adesione". Dal momento che le informazioni fornite con tali dichiarazioni sono il presupposto per la corretta assunzione del rischio, risulta di fondamentale importanza

che le dichiarazioni stesse siano complete e veritiere.

La Compagnia può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata qualora venga a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dopo il verificarsi del sinistro. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.

2. BENEFICIARI

Beneficiari delle Coperture di cui al Pacchetto Assicurativo, designati in via irrevocabile, sono:

- per le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave: l'Ente che eroga il Prestito BancoPosta fino alla concorrenza del debito residuo e, per l'eventuale eccedenza, l'Assicurato stesso o gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato;
- per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego: l'Assicurato stesso.

3. GARANZIE

Tutti gli Assicurati sono coperti contro il rischio di Decesso e quello di Invalidità Totale Permanente di grado non inferiore al 60%. Inoltre, a seconda dello stato lavorativo dell'Assicurato al momento del Sinistro, è prevista una garanzia differenziata. In particolare, i rischi coperti sono: Inabilità Temporanea Totale al Lavoro per i Lavoratori Autonomi; Perdita d'impiego per i Lavoratori Dipendenti; Malattia Grave per i Non Lavoratori.

Qualora, durante la validità della Copertura, l'Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti della Società sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale al momento del Sinistro.

Pertanto:

- l'Assicurato che sia Lavoratore Autonomo o Non Lavoratore e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente, ha diritto alla Copertura per Perdita d'Impiego/Disoccupazione. Tale Copertura opererà a condizione che il licenziamento sia avvenuto dopo che l'Assicurato abbia superato il periodo di prova e siano trascorsi 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente;
- l'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Non Lavoratore e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo, ha diritto alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro;
- l'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo e, durante la validità della Copertura, diventi Non Lavoratore, ha diritto alla Copertura per Malattia Grave. Tale Copertura opererà a condizione che la Malattia Grave sia insorta dopo almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l'Assicurato è divenuto Non Lavoratore.

4. DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Per ciascun Assicurato le garanzie decorrono dalle ore 24 del giorno in cui l'operazione di Prestito BancoPosta è stata perfezionata (erogazione), purché il premio sia stato regolarmente versato.

Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso e comunque, al più tardi, alla fine del mese di compimento del 72esimo anno d'età. Le garanzie Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita di Impiego terminano inoltre alla data di pensionamento dell'Assicurato.

Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Decesso, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave. In caso di estinzione anticipata del Prestito BancoPosta le Coperture rimarranno in vigore secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

5. PRESTAZIONI

Prestazione in caso di Decesso (qualunque ne sia la causa)

L'Assicuratore liquida a chi sia Beneficiario un capitale pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del Decesso, esclusi eventuali importi di rate insolte. In caso di decesso dell'Assicurato successivo all'estinzione anticipata parziale o totale del contratto di finanziamento, sarà liquidata ai Beneficiari

una somma pari alla prestazione assicurata secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento. Si precisa che se il decesso è conseguente a un sinistro per invalidità totale permanente da infortunio o malattia in relazione al quale l'Assicurato ha già ricevuto l'indennizzo in virtù delle coperture sotto indicate, non sarà corrisposta la prestazione prevista in caso di decesso.

Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente di grado non inferiore al 60% (infortunio o malattia)

L'Assicuratore, dopo aver medicalmente constatato lo stato e il grado di Invalidità Totale Permanente, liquida a chi sia Beneficiario un capitale pari al debito residuo in linea capitale risultante al momento del Sinistro, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso Sinistro in virtù delle altre garanzie di polizza, esclusi eventuali importi di rate insolute. La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 giorni per i Sinistri conseguenti a Malattia. Pertanto qualora la Malattia insorga entro tale periodo di Carenza l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Qualora successivamente alla denuncia del sinistro si sia verificato il decesso, l'Assicuratore provvederà al pagamento del debito residuo se e in quanto sia già stata inviata la relazione del medico legale, redatta mentre l'Assicurato era in vita e sia possibile, tenuto conto della patologia, accertare il grado di invalidità totale permanente, ovvero l'Assicuratore abbia già espresso un'offerta per la liquidazione del debito residuo.

In caso di impossibilità di accertamento del grado di invalidità totale permanente, il debito residuo verrà corrisposto da Eurizon-Vita nell'ambito della garanzia prestata per il caso decesso.

Prestazione in caso di Malattia Grave (MGrv) (per i Non Lavoratori)

L'Assicuratore liquida a chi sia Beneficiario un capitale pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data di prima diagnosi della malattia grave, esclusi eventuali importi di rate insolute. La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 giorni. Pertanto qualora la Malattia Grave insorga entro tale periodo di Carenza, l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (per i Lavoratori Autonomi)

Dopo un periodo di inabilità lavorativa protrattasi ininterrottamente per oltre 60 giorni, l'Assicuratore corrisponde a chi sia Beneficiario un'indennità pari alle rate mensili di rimborso in scadenza durante il restante periodo di inabilità, definite dal piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro con un massimo di 12 rate per Sinistro.

In caso di più Sinistri, l'Assicuratore non corrisponderà più di 24 rate mensili di rimborso per l'intera durata della Copertura. La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 giorni per i Sinistri conseguenti a Malattia. Pertanto qualora il Sinistro da Malattia avvenga entro tale periodo di Carenza l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Prestazione in caso di Perdita d'Impiego per giustificato motivo oggettivo (Pdl) (per Lavoratori Dipendenti)

Dopo un periodo di inattività lavorativa protrattasi ininterrottamente per oltre 60 giorni, l'Assicuratore corrisponde a chi sia Beneficiario un'indennità pari alle rate mensili di rimborso in scadenza durante il restante periodo di Perdita d'Impiego/Disoccupazione, definite dal piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro, con un massimo di 12 rate per Sinistro. In caso di più Sinistri, l'Assicuratore non corrisponderà più di 24 rate mensili di rimborso per l'intera durata della Copertura. La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 giorni. Pertanto qualora il licenziamento avvenga entro tale periodo di Carenza l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'In-

fortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a:

- per le garanzie "Decesso", "Invalidità Totale e Permanente" e "Malattia Grave": € 30.000,00 per l'insieme delle operazioni di finanziamento assistite dalla presente copertura, che l'Assicurato avesse in corso con la Contraente;
- per le garanzie "Inabilità Temporanea Totale al Lavoro" e "Perdita d'Impiego", l'indennità mensile massima garantita è pari a € 2.000,00 per l'insieme delle operazioni di finanziamento assistite dalla presente Polizza, che l'Assicurato avesse in corso con la Contraente.

6. ESCLUSIONI

Le Coperture relative ai rischi assicurati (Decesso - ITP - ITT - Pdl - MGrv) non sono operanti nei seguenti casi:

- dolo dell'Assicurato;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; tentato suicidio; sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; sinistri conseguenti all'uso di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all'Assicurato prima della Data di Decorrenza delle Coperture;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari; guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni; contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso: se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
- infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata;

Relativamente alle Coperture prestate da Eurizon Tutela (ITP - ITT - Pdl - MGrv) la Copertura non vale per i sinistri derivanti da:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato;
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; stati depressivi;
- atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato.

Relativamente alla sola Copertura per Inabilità Temporanea Totale, la garanzia non vale per:

- i casi di parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman;
- partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative pro-

ve ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.

Inoltre, la Copertura relativa al rischio di Perdita d'impiego non è operante nei seguenti casi:

- a) licenziamenti dovuti a "giusta causa";
- b) dimissioni;
- c) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
- d) licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
- e) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti formazione lavoro;
- f) contratti stagionali, i contratti di lavoro interinale ed i contratti stipulati all'estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana;
- g) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- h) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- i) le situazioni di Perdita d'Impiego/Disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia;
- j) l'Assicurato non ha svolto attività lavorativa come dipendente nei 6 mesi precedenti la data di Perdita d'Impiego/Disoccupazione.

7. PREMIO

Il premio è unico e viene indicato nel modulo di richiesta del Prestito BancoPosta in caso di adesione alla copertura assicurativa facoltativa.

Detto premio è calcolato in percentuale dell'importo nominale del Prestito BancoPosta ed è corrisposto in via anticipata mediante trattenuta sull'importo finanziato.

Il pagamento del premio assicurativo accettato dal richiedente mediante sottoscrizione del relativo campo del Modulo di richiesta Prestito BancoPosta attiverà la copertura assicurativa dell'importo finanziato.

Sui premi pagati nell'anno una parte del premio totale (connessa alle prestazioni "Decesso" e "Invalidità Totale Permanente") può essere portata in detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% stabilito dalla Legge e con le modalità previste dalla stessa. Si raccomanda comunque di verificare al momento delle denunce dei redditi le norme fiscali in vigore.

La suddetta detrazione è pari al 37,10% del premio lordo (ripotato alla voce "Premio assicurativo" contenuta nella sezione "Condizioni di finanziamento" del "Modulo di richiesta Prestito BancoPosta") per i finanziamenti di durata fino a 60 mesi e al 44,80% del premio lordo per quelli di durata tra 61 e 84 mesi. Le imposte e le tasse relative o discendenti dal contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

8. RECESSO

L'Assicurato può recedere dalle coperture assicurative di cui al Pacchetto Assicurativo entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - a:

Poste Italiane S.p.A.
c/o Cardif Gestione Linea Persone
Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano

Il recesso in tal modo esercitato determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione al cliente del premio versato al netto delle imposte di legge.

9. GESTIONE DEI SINISTRI

Gli Assicuratori dichiarano di aver affidato la gestione dei sinistri a Cardif - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano.

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Poste Italiane S.p.A.
c/o Cardif Gestione Linea Persone
Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano

L'eventuale pregiudizio per l'Assicuratore derivante da ritardi ingiustificati nella denuncia del Sinistro comporterà riduzioni di indennizzo. La denuncia dovrà essere corredata con la documentazione del caso, che sarà di volta in volta richiesta dal Gestore. L'Assicurato può chiedere informazioni relative alla denuncia del Sinistro telefonando al **Numero Verde 800-021678**.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

- EurizonVita S.p.A. ed EurizonTutela S.p.A. con sede legale in Torino Corso Cairoli n.1, entrambe soggette all'attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A. (di seguito la "Compagnia")
- Cardif Assicurazioni S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in Milano, Largo Toscanini, 1
- Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario")

(di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "anticiclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati perso-

nali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

1. *EurizonVita S.p.A.*, in persona del Responsabile Gestione Prodotti Vita, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società e domiciliato per

le funzioni presso la sede legale di Corso Cairoli n.1, 10123 Torino;

2. *EurizonTutela S.p.A.*, in persona del Responsabile della funzione Sviluppo Prodotti e Assunzione, nella sua qualità di Responsabile dei trattamenti effettuati dalla Società e domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Corso Cairoli n.1, 10123 Torino;
3. *Cardif Assicurazioni S.p.A.*, in persona del con-Direttore Generale, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dati di clienti e marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n.1, 20122 Milano;
4. *Cardif Assurances Risques Divers S.A.*- Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dati di clienti e marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n.1, 20122 Milano;
5. *Poste Italiane S.p.A.*, Direzione Operazioni della Business Unit Bancoposta, presso la sede legale della Società in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

